

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

E' obbligatoria la preventiva comunicazione all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio dell'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali. L'obbligo è a carico dei committenti che operano in qualità di imprenditori e si riferisce alle collaborazioni autonome occasionali (art. 2222 cod.civ.), che generano redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del DPR 917/1986.

La comunicazione deve esser effettuata prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

Modalità

Il committente effettua la comunicazione mediante SMS o posta elettronica, secondo le modalità previste dall'art. 15, co. 3 D.Lgs.81/2015. In attesa dell'aggiornamento degli applicativi in uso da parte del Ministero del Lavoro, si provvede a mezzo posta elettronica ordinaria ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.

La mail deve contenere:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

Sanzioni

E' prevista una sanzione da euro 500 a euro 2.500 per ciascun lavoratore per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Rapporti esclusi dall'obbligo di comunicazione

- collaborazioni coordinate e continuative
- professioni intellettuali e attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate ad Iva
- i rapporti di lavoro "intermediato da piattaforma digitale"
- attività soggette a comunicazione UniLav

Aggiornato al 20 gennaio 2022